

## Riferimenti per la sostenibilità nella nuova legislazione di orientamento agricolo

**Martina Mazzo\***

La nuova acuita sensibilità verso l'ambiente, a causa delle continue minacce cui lo espongono alcune moderne tecnologie, permea ormai tutte le discipline che si riferiscono ad attività umane. Vorrei allora aprire una parentesi, in questa sede, per gettare uno sguardo su come il diritto agrario, in tempi recenti, ha colto ed interpretato questa tendenza.

Il riferimento va, inevitabilmente, ai tre decreti del maggio 2001, comunemente detti di "orientamento agricolo", che, con l'intento di razionalizzare ed ammodernare il settore, promuovendo la multifunzionalità dell'impresa agricola, hanno operato una ridefinizione delle categorie soggettive di coloro che operano nel settore primario, attribuendo loro nuovi compiti e ruoli, anche e soprattutto in rapporto al territorio.

Così, il novellato art 2135 del codice civile, che contempla una rinnovata figura di imprenditore agricolo, può essere letto in una duplice ottica. La prima parte della norma sembra astrarre dal territorio, accogliendo una nuova definizione di attività agricola che si esplica nella cura e nello "sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso", che può anche prescindere dall'utilizzazione concreta del fondo. La definizione suddetta accoglie il criterio agrobiologico, realizzando così l'autorevole pensiero del prof. Carrozza, ma, allo stesso tempo, sembra fornire una accezione estremamente ampia di imprenditore agricolo, totalmente astratta e sganciata dal dato territoriale. In realtà quest'ultimo viene recuperato al terzo comma del medesimo articolo, in cui, tra le attività connesse, vengono espressamente menzionate quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, e di ricezione ed ospitalità.

Questo richiamo all'ambiente e al territorio non costituisce affatto un segnale isolato, ma si inserisce in un disegno generale,

---

\* Dottoranda di diritto agrario italiano e comparato presso l'Università degli Studi di Pisa.

più ampio, finalizzato a costruire un nuovo rapporto tra l'imprenditore agricolo e l'ambiente in cui opera. L'esercizio dell'attività agricola incide, inevitabilmente, in maniera diretta sull'ambiente circostante, ma l'imprenditore agricolo è oggi chiamato ad assumere un nuovo ruolo, non più di mero utilizzatore del territorio, bensì di tutore dello stesso.

Nel nuovo atteggiamento che dovranno assumere d'ora in poi gli imprenditori agricoli, il territorio non sarà più, dunque, un mero fattore produttivo da utilizzare e sfruttare, a volte anche dissennatamente, ma una risorsa da proteggere, conservare e valorizzare.

Sembra quindi che gli imprenditori agricoli siano stati ritenuti, dal Legislatore, i soggetti più idonei cui affidare la custodia delle risorse naturali ambientali nelle aree agricole e la diffusione di una cultura di rispetto e valorizzazione del territorio, che, partendo dalle zone rurali, arriva inevitabilmente ad incidere positivamente anche nei vicini centri urbani.

Questo orientamento pare integrare un modo di attuare quel "razionale sfruttamento del suolo", di cui all'art. 44 Cost., che costituisce una delle finalità che deve perseguire il Legislatore nell'imposizione di vincoli alla proprietà terriera privata.

Si può allora ricordare come determinate zone siano state oggetto di una particolare attenzione in tal senso. Così, nella legge 31 gennaio 1994, n. 97, finalizzata alla salvaguardia e valorizzazione delle zone montane, alcuni articoli pongono in luce questo nuovo aspetto dell'attività agricola. Ci si riferisce all'art. 8 che, disciplinando le attività di caccia, pesca e raccolta di prodotti del sottobosco, sancisce che, queste, devono essere orientate alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali. Ancora, all'art. 7 rubricato "Tutela ambientale" che, al comma 3, riconosce il servizio svolto dall'agricoltura di montagna e prevede forme di finanziamento pubblico per interventi di forestazione e agricoltura eco-compatibile.

La consapevolezza che il rischio del dissesto idrogeologico e la conseguente esigenza di rispettare le risorse ambientali non sono più, ormai, ormai più propri solamente di determinate zone, ha portato, ben presto, ad una generalizzazione di questo nuovo ruolo attribuito all'agricoltura. Prima del citato art. 2135

c.c., i segnali in questo senso erano, in effetti, già giunti da una normativa comunitaria, il regolamento n. 1257/99. Quest'ultimo, definendo il quadro delle misure comunitarie volte a permettere uno sviluppo sostenibile, dispone che aiuti vengano accordati alle aziende agricole che, tra l'altro, rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Il soggetto preferito, quale destinatario dei finanziamenti comunitari, non è più, dunque, l'imprenditore agricolo a titolo principale, che veniva definito in base a requisiti di reddito e di energie lavorative impiegate, bensì questa particolare figura che si caratterizza, piuttosto, per le modalità con cui svolge la sua attività. Tale circostanza viene confermata dagli altri requisiti richiesti: redditività dell'azienda e, soprattutto, per quanto ci concerne, adeguate conoscenze tecniche, vale a dire coscienza nell'utilizzazione degli strumenti, anche chimici, messi a disposizione di chi coltiva.

L'attenzione per la qualità dell'attività svolta, e per il suo impatto sull'ambiente circostante, prevale, dunque, sui precedenti parametri di carattere quantitativo.

Oggi, la finalità di tutela e valorizzazione del territorio ispira gran parte delle norme contenute nei tre "decreti di orientamento" del 2001. Così, non solo l'imprenditore agricolo, ma anche la nuova figura di imprenditore ittico, equiparata ad esso e contemplata all'art. 2 del decreto di orientamento nel settore della pesca, deve preoccuparsi di effettuare un "uso sostenibile degli ecosistemi acquatici". A ciò, si aggiunga che le attività connesse a quella di pesca e quelle agrituristiche, sembrano mirare non solo alla tutela e preservazione diretta del territorio, ma altresì alla diffusione di una cultura in tal senso, anche a soggetti estranei all'esercizio delle attività agricole e ittiche. Si legga, ad esempio, l'art. 3 del decreto agricolo, in cui, tra le attività agrituristiche, si contemplano quelle volte alla "organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio".

Questo dato emerge ancora più chiaramente nell'ittiturismo, attività connessa a quella di pesca, che si esplica nella prestazione di servizi di ospitalità, di ristorazione, ricreativi e culturali

“finalizzati alla corretta fruizione degli usi e costumi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori”.

La figura dell'imprenditore agricolo, e dell'equiparato ad esso, sembra qui, in effetti, ulteriormente evolversi verso un ruolo, non più di mero tutore, ma addirittura di educatore al corretto uso delle risorse ambientali e territoriali e alla loro valorizzazione.

Il Legislatore si occupa allora di fornire agli imprenditori interessati anche gli strumenti e gli incentivi pubblici finalizzati ad un migliore assolvimento dei loro compiti.

Per agevolare l'imprenditore ittico nella sua funzione ambientalista, l'art. 4 del decreto sulla pesca prevede allora la creazione di distretti, anche per la “gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità”. I distretti individuano aree omogenee, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche sociale ed economico. La loro identificazione e gestione avviene su proposta della regione o delle regioni interessate, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentite le associazioni di categoria.

Passando al decreto di orientamento agricolo, l'ultimo comma dell'art. 14 dispone che le pubbliche amministrazioni “possano concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli”, a condizione che si impegnino ad assicurare “la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale”. Ancora più incisivo, con riguardo all'intervento pubblico, si rivela il successivo art. 15, che contempla la possibilità di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni, per “favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio”.

A riprova del favore con cui il Legislatore ha disciplinato queste convenzioni, si osservi la varietà e la serie di interventi che possono costituire oggetto delle prestazioni delle pubbliche

amministrazioni: “finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o la realizzazione di opere pubbliche” e addirittura la conclusione di contratti di appalto in deroga alle norme vigenti.

A completamento di questo quadro d'indagine, per forza di cose sommario, merita infine menzione l'art. 28 del medesimo decreto agricolo che, tra i programmi di attività delle organizzazioni di produttori, prevede anche l'adozione di misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte dei produttori, di tecniche rispettose dell'ambiente.

In conclusione a queste brevi riflessioni, si osservi come, inizialmente, il Legislatore, sia nazionale che comunitario, avesse valorizzato e protetto le vocazioni colturali, le tradizioni e le caratteristiche naturali di determinate zone, per finalità essenzialmente mercantilistiche, in relazione alla loro idoneità a tipizzare il prodotto; si pensi alle discipline relative ai DOP e agli IGP o ai prodotti stessi della montagna.

Oggi la finalità produttiva, che si rinviene nella considerazione del territorio, è ancora sentita e incentivata, basti ricordare i distretti rurali e agroalimentari di qualità, individuati dalle regioni e previsti dall'art.13 del decreto agricolo; ma, accanto ad essa si affianca e si impone, ormai, l'esigenza pubblica volta alla diffusione di una nuova cultura di rispetto e attenzione per l'ambiente.

Si consideri però come, discipline dettate per finalità agricole e ambientali, possano rivelarsi, ai fini pratici ultimi, anche degli efficaci strumenti di politica economica.

La sensibilità che sapranno dimostrare le singole regioni nel cogliere le suddette opportunità, insieme alla capacità delle zone rurali di promuovere le proprie tradizioni e vocazioni naturali, qualificandosi secondo le norme appena considerate, al di là dei benefici per l'ambiente già evidenziati, è in effetti suscettibile di comportare, evidentemente, anche una valorizzazione delle attività economiche che vi vengono svolte, con ricadute positive sulla ricchezza del territorio e un conseguentemente miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni che vi abitano.